

Repertorio n. 289117

Raccolta n. 38245

**Verbale di assemblea dei soci della società**  
**"IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sedici novembre duemilaventitre, alle ore 14.45.

**16 novembre 2023**

In Torino, corso Principe Oddone n. 16.

Innanzi a me **dottor Marco CORDERO DI MONTEZEMOLO, Notaio in Rivarolo Canavese**, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

è presente il signor

SORRENTINO Ruggero, nato a Viareggio (LU) il 22 gennaio 1976, domiciliato in Vinovo (TO) viale Piemonte n. 8/1, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"**IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**" con sede legale in Torino, via Cimabue n. 2, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 08266100018, REA TO-959112, iscritta all'Albo Società Cooperative con il n. A161776, sezione cooperativa a mutualità prevalente di diritto, categoria cooperative sociali.

Detto comparente, della cui personale identità io Notaio sono certo, mi invita ad assistere, redigendone verbale per atto pubblico, all'assemblea della predetta società qui riunita in detti ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

- 1) Modifica dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico;
- 2) Introduzione della categoria dei "*soci lavoratori*";
- 3) Modifica ed adeguamento dello statuto sociale in relazione all'introduzione della citata nuova categoria di soci;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, ai sensi di Legge e di Statuto il sopracostituito signor SORRENTINO Ruggero, il quale,

**accerta, constata e fa constatare**

1) che l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di Legge e di Statuto, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, tramite posta elettronica;

2) che è intervenuto o rappresentato il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, nelle persone dei signori:

- BIELLER FEDERICA, nata a Torino, il 30 aprile 1984, Cod. Fisc. BLL FRC 84D70 L219C, socio cooperatore, la quale risulta iscritta nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni;
- ENNE ELIANA, nata a Nuoro il 21 ottobre 1979, Cod.Fisc. NNE LNE 79R61 F979P, socio cooperatore, la quale risulta iscritta nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni;
- MELLUSO ROMINA, nata a Piossasco (TO), il 21 novembre 1969, Cod. Fisc. MLL RMN 69S61 G691X, socio cooperatore, la quale risulta iscritta nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni;
- MOLA FABRIZIO, nato a Torino il 26 febbraio 1987, Cod. Fisc. MLOFRZ87B26L219D, socio cooperatore, il quale risulta iscritto nel Libro

dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni;

- MURACA ROSSELLA, nata a Torino il 23 maggio 1985, Cod.Fisc. MRCRSL85E63L219I, socio cooperatore, la quale risulta iscritta nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni;

- PENTENERO MONICA, nata a Pinerolo (TO), il primo agosto 1980, Cod. Fisc. PNT MNC 80M41 G674M, socio cooperatore, la quale risulta iscritto nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni;

- SMIGLIO FABRIZIO CHIAFFREDO, nato a Cuneo (CN), il 9 marzo 1993, residente a Busca (CN), Via San Giacomo nr.15, Cod. Fisc. SMG FRZ 93C09 D205S, socio cooperatore, il quale risulta iscritto nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni;

- SORRENTINO RUGGERO, sopra generalizzato, socio cooperatore, il quale risulta iscritto nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni;

- SPADARO VIRGINIA, nata a Torino il 24. giugno 1974, Cod.Fisc. SPD VGN 74H64 L219S, socio cooperatore, la quale risulta iscritta nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni;

- ENACHE DANIELA, nata a Ricazi (Romania), il 27 gennaio 1979, Cod. Fisc. NCH DNL 79A67 Z129 P, socio cooperatore, la quale risulta iscritta nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni;

3) che è presente l'organo amministrativo nelle persone dei signori:

- esso Presidente, signor SORRENTINO Ruggero, Presidente del Consiglio d'Amministrazione;

- MELLUSO Romina, Consigliere;

4) che la società è priva di Collegio Sindacale;

5) di essersi accertato dell'identità e della legittimazione di tutti gli intervenuti;

6) che tutti gli intervenuti si sono dichiarati informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e ne accettano la discussione.

Tutto ciò accertato, constatato e fatto constatare, il Presidente dichiara l'assemblea

#### **validamente costituita**

ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente, il quale, chiesto ed autorizzato dall'unanimità degli aventi diritto, di procedere unitariamente alla trattazione dei diversi punti all'ordine del giorno,

#### **preliminarmente,**

fa presente all'assemblea che

1) ai sensi di Legge e di Statuto, ciascun socio cooperatore è titolare di un solo voto, a prescindere dal valore della relativa quota;

2) il vigente Statuto sociale non attribuisce più voti a nessuna categoria di soci.

Passando alla trattazione del

#### **primo punto all'ordine del giorno,**

che si intende qui integralmente riportato e trascritto, il Presidente espone all'assemblea le ragioni di opportunità alla base della relativa proposta e, in particolare, propone all'assemblea la modifica dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico per una più precisa indicazione delle attività che la cooperativa intende svolgere e di conseguenza un adeguamento dello Statuto; all'uopo, il Presidente dà lettura, con dovizia di particolari, agli intervenuti del proposto nuovo testo degli articoli 3 e 4 dello Statuto.

Passando alla trattazione del

**secondo punto all'ordine del giorno,**

che si intende qui integralmente riportato e trascritto, il Presidente espone all'assemblea le ragioni di opportunità alla base della relativa proposta e, in particolare, fa presente all'assemblea che:

1) nella nuova categoria di soci, denominata "*soci lavoratori*", rientreranno le persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possano partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative;

2) per partecipare alla nuova categoria di soci sono richiesti requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

Passando alla trattazione del

**terzo punto all'ordine del giorno,**

che si intende qui integralmente riportato e trascritto, il Presidente espone all'assemblea le ragioni di opportunità alla base della relativa proposta e, in particolare spiega all'assemblea che, in ragione dell'introduzione della nuova categoria di soci, di cui sopra, si rende necessario modificare l'articolo dello Statuto relativo alla procedura di ammissione di nuovi soci, prevedendo la necessaria indicazione della categoria di soci alla quale si chiede di essere ammessi.

Null'altro essendoci da discutere e nessuno degli aventi diritto richiedendo la parola, il Presidente invita l'assemblea a procedere alla

**votazione.**

Indi, l'assemblea, all'unanimità degli aventi diritto, con voto espresso per alzata di mano, come da accertamento fattone dal Presidente,

**delibera**

**1) di modificare gli articoli 3 e 4 del vigente Statuto**, relativi all'oggetto sociale ed allo scopo mutualistico, i quali assumeranno il seguente tenore letterale:

- articolo 3: "**Art. 3 - Scopo mutualistico**

*La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.*

*Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.*

*La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini che realizza attraverso:*

*a) la gestione di servizi sociosanitari ed educativi inclusi quelli esplicitati nell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91 come modificato dal D.Lgs. n. 112/17;*

*b) lo svolgimento di attività d'impresa (agricole, industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.*

*La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo. L'attività di gestione dei servizi sociosanitari ed educativi è funzionalmente connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati:*

*- favorendo la possibilità di dare continuità ai progetti assistenziali ed educativi rivolti ai propri beneficiari, attraverso la formazione e l'inserimento al lavoro in cooperativa*

*- mettendo a disposizione competenze professionali degli educatori per il sostegno ai percorsi di inclusione sociale attraverso il lavoro.*

*La Cooperativa si propone pertanto di svolgere le attività riconducibili alla previsione dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 381/91, lettere a) e b), creando un collegamento funzionale tra dette due tipologie di attività, come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro n.153/1996.*

*La cooperativa, come sopra detto, ha perciò un oggetto plurimo, che verrà attuato attraverso un'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle suddette attività, riconducibili rispettivamente alle citate lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 381/91.*

*La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.*

*La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socioeconomico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore su scala locale, nazionale e internazionale.*

*La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.*

*La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.*

*La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi di prestazioni fornite da lavoratori non soci.*

*Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa si impegna altresì ad integrare, sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed*

*aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.*

*La Cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.*

*Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.";*

*- articolo 4: "Art. 4 - Oggetto sociale*

*Considerato lo scopo mutualistico e l'oggetto plurimo della Società, così come definiti all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:*

*1) area servizi socio-sanitari ed educativi inclusi quelli elencati nell'articolo 1 lett. A) L. 381/91:*

*a. gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria ai bisogni di persone in situazione di difficoltà e di disagio in tutte le sue forme sociali, psicologiche, fisiche e culturali, in particolare, rivolti verso soggetti con disabilità nonché verso le persone anziane;*

*b. attività socioassistenziali, socio-sanitarie, educative e sanitarie nell'ambito del trasporto sanitario, dell'assistenza domiciliare, della residenzialità in strutture ad elevata intensità assistenziale, di ambulatori in cui si erogano prestazioni sanitarie. Le attività sanitarie saranno rese prevalentemente ad integrazione di quelle socioassistenziali e, in via prioritaria, finalizzate alla tutela e supporto degli anziani, dei minori e dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell'ambito di specifici progetti assistenziali;*

*c. gestione di strutture e servizi volti a soddisfare i bisogni della collettività in generale, ed in particolare servizi a favore di persone portatrici di disagio psichico, neurologico e/o sociale, minori, anziani, persone con disabilità; a tal fine intende gestire, in proprio o in collaborazione con enti pubblici e/o privati o consorzi tra di essi, strutture residenziali e semiresidenziali di accoglienza, case di riposo, nonché servizi integrati per residenze protette;*

*d. gestione di centri diurni ed altre strutture di accoglienza, socializzazione, aggregazione ed animazione, quali a titolo esemplificativo: educativa territoriale, case famiglia, comunità alloggio, gruppi appartamento, asili nido, micronidi, centri di pronto intervento, centri diurni, centri d'ascolto, gruppi di auto-aiuto e mutuo aiuto e simili;*

*e. servizi di assistenza domiciliare, sanitaria, infermieristica e/o di riabilitazione presso ospedali o case di cura o di riposo ad anziani e a persone che non siano in grado di far fronte in modo autonomo alle esigenze di tipo domestico, igienico-sanitario, di rapporto sociale, ecc. avvalendosi di soggetti muniti dei prescritti requisiti professionali e iscritti negli appositi albi e/o ruoli;*

*f. servizi di telesoccorso e teleassistenza;*

*g. servizi scolastici ed educativi: attività di contrasto alla dell'abbandono scolastico, di supporto all'apprendimento e alla relazione, servizi di sostegno alla genitorialità in età scolare e prescolare;*

*h. gestione di progetti e strutture di accoglienza, anche a favore di migranti e richiedenti asilo;*

*i. interventi di Politica Attiva del Lavoro e di "empowerment" per lo svilup-*

*po delle capacità individuali funzionali all'autonomia;*

*j. attività funzionali all'autonomia abitativa;*

*k. Iniziative, servizi, attività culturali ed artistiche, di sensibilizzazione e animazione della comunità locale, al fine di renderla più consapevole e disponibile alla mutualità e cooperazione sociale;*

*l. organizzazione e promozione di attività di formazione, di ricerca e di consulenza, anche tramite la gestione di sportelli per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale*

*m. organizzazione di convegni, conferenze, manifestazioni, centri di aggregazione volti all'integrazione delle fasce più deboli nel contesto comunitario in cui la cooperativa svolge la sua opera.*

*Poiché la Cooperativa si configura come cooperativa sociale a oggetto plurimo, le attività di cui al precedente punto 1 sono funzionalmente connesse in ragione dell'obiettivo di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati;*

*2) area inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 lett. B) della L. n. 381/91:*

*n. progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di aree verdi, giardini, parchi, riserve e serre; progettazione e realizzazione di orti e giardini pensili e di pareti verdi verticali; le suddette attività di progettazione devono intendersi come funzionali rispetto ai servizi resi dalla cooperativa e potranno essere svolte avvalendosi, ove richiesto di soggetti muniti dei prescritti titoli professionali;*

*o. sviluppo di progetti e di servizi che perseguono il ripensamento di modelli di business e filiere volti a sostenere un'economia circolare, per prolungare la vita dei prodotti favorendo il riciclo, riuso e recupero dei materiali e dell'energia;*

*p. realizzazione e manutenzione di impianti per energie rinnovabili anche mediante gestione di processi rivolti a tecniche alternative di produzione di energie;*

*q. raccolta, trasporto, selezione, sterilizzazione, gestione e smaltimento di rifiuti civili o industriali per conto proprio ed anche per conto terzi; raccolta differenziata di qualsiasi rifiuto o materiale destinato al recupero; il tutto nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti norme in materia;*

*r. servizi di igiene e nettezza urbana, spazzamento e igiene del suolo, sgombero neve atti a garantire la viabilità invernale. Servizi di pulizia, disinfezione, sanificazione e derattizzazione per conto di enti pubblici e/o privati (a titolo esemplificativo: spezzamento rifiuti urbani esterni, defogliazione, lavaggi, pulizia sponde fluviali, bonifiche);*

*s. gestione di magazzini e relative operazioni di deposito e custodia;*

*t. svolgimento di qualsiasi operazione di facchinaggio, carico e scarico, trasporto merci per conto proprio e di terzi nazionale ed internazionale, nonché di tutte le attività preliminari e complementari alle operazioni suddette;*

*u. commercializzazione, in qualsiasi forma consentita, anche tramite e-commerce, dei prodotti di propria produzione, anche derivanti dai laboratori svolti nei servizi/attività di tipo A, o eventualmente di prodotti acquistati da terzi, sia sui mercati nazionali che esteri;*

*v. realizzazione e gestione di aziende agricole e agrituristiche; gestione e manutenzione di impianti sportivi e ricreativi e di campeggi, rifugi e bed and breakfast con annesso attività di ristorazione e somministrazione di prodotti alimentari;*

- w. gestione di servizi pubblici a domanda individuale (a titolo esemplificativo: lavanderie, bagni pubblici, mense, caffetterie);
- x. pulizie; manutenzioni del verde; vigilanza, portierato e custodia;
- y. attività di trasporto conto terzi, trasporto di persone, attività di noleggio di qualunque mezzo di trasporto e di noleggio con conducente;
- z. servizi di vigilanza, portierato, guardiania, custodia, sicurezza e telesicurezza;
- aa. progettazione e gestione di servizi di housing sociale e tutte le attività ad esso riconducibili;
- bb. promozione e realizzazione di attività di formazione al lavoro per soggetti svantaggiati o soggetti appartenenti alle fasce deboli;
- cc. attività di sharing economy (a titolo esemplificativo: car sharing e bike sharing);
- dd. servizi di facility management e global service, di consulenza gestionale, servizi di gestione di proprietà immobiliare, servizio completo di manutenzione e gestione di impianti o immobili di terzi;
- ee. servizio di rilevazione delle utenze, distribuzione di bollette, affissioni e riscossioni tributi, nei limiti e sotto l'osservanza delle norme di legge tempo per tempo vigenti;
- ff. montaggio e smontaggio di mostre e fiere, servizio di assistenza e organizzazione delle stesse.

La Cooperativa intende svolgere le attività sopra indicate in stretta collaborazione con tutte le forze pubbliche o private del territorio interessate a sviluppare iniziative volte alla prevenzione e alla lotta del disagio, in particolare nell'ambito del mondo del lavoro, rivolte a soggetti appartenenti alle fasce deboli nonché al trattamento e al reinserimento sociale di chi vive in condizioni di devianza o marginalità.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando anche allo sviluppo e al finanziamento di altre cooperative sociali;
- 2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;
- 3) ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;
- 4) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-sep-

*ties del Codice Civile.*

*Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera, con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività di assicurazione, ai sensi delle vigenti norme in materia e di ogni altra operazione comunque vietata per le società cooperative dalle vigenti e future disposizioni di legge.";*

**2) di modificare l'articolo 5 del vigente Statuto**, relativo alle categorie di soci, il quale assumerà il seguente tenore letterale:

**"Art. 5 - Soci**

*Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci operatori coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative:*

*1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.*

*2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;*

*3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della Cooperativa.*

*Possono essere soci operatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.*

*Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.*

*Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.";*

**3) di modificare l'articolo 7 del vigente Statuto**, relativo alla procedura di ammissione, il quale assumerà il seguente tenore letterale:

**"Art. 7 – Ammissione**

*Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione. La domanda della persona fisica dovrà indicare:*



a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;

b) la categoria di soci operatori alla quale chiede di essere ammesso;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla Cooperativa.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

- la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronun-

*ci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci."*

**4) di conferire al rappresentante legale *pro tempore* espresso mandato** affinché compia quanto utile e necessario ai fini della pubblicità e dell'esecuzione di quanto testé deliberato.

Null'altro essendoci da discutere e da deliberare e nessuno degli aventi diritto richiedendo la parola, il Presidente dichiara

**chiusa l'assemblea**

essendo le ore 15,30.

Al'uopo, il Presidente consegna a me Notaio copia dello Statuto aggiornato alle testé deliberate modifiche, affinché, previa visione e sottoscrizione del comparente e di me Notaio, omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente stesso, io lo alleggi al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della società. La parte resa edotta da me Notaio che, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati contenuti nel presente atto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi (D.Lgs. n. 231/2007) in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamenti al terrorismo e dai regolamenti in materia esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente il quale da me interpellato lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 15.30.

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte manoscritto da me Notaio su sei fogli di cui occupa venti facciate sin qui.

In originale firmato da:

SORRENTINO Ruggero

Marco CORDERO DI MONTEZEMOLO NOTAIO

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 289117/38245

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione - denominazione - sede

É costituita, ai sensi della normativa vigente e in particolare ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge n. 381/91, la società cooperativa sociale denominata:  
"IL PUNTO SOCIETÁ COOPERATIVA SOCIALE".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Torino e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutele e rappresentanza del movimento cooperativo.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei Soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini che realizza attraverso:

a) la gestione di servizi sociosanitari ed educativi inclusi quelli esplicitati nell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91 come modificato dal D.Lgs. n. 112/17;

b) lo svolgimento di attività d'impresa (agricole, industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo. L'attività di gestione dei servizi sociosanitari ed educativi è funzionalmente connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati:

- favorendo la possibilità di dare continuità ai progetti assistenziali ed educativi rivolti ai propri beneficiari, attraverso la formazione e l'inserimento al lavoro in cooperativa

- mettendo a disposizione competenze professionali degli educatori per il sostegno ai percorsi di inclusione sociale attraverso il lavoro.

La Cooperativa si propone pertanto di svolgere le attività riconducibili alla previsione dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 381/91, lettere a) e b),

creando un collegamento funzionale tra dette due tipologie di attività, come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro n.153/1996.

La cooperativa, come sopra detto, ha perciò un oggetto plurimo, che verrà attuato attraverso un'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle suddette attività, riconducibili rispettivamente alle citate lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socioeconomico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa si impegna altresì ad integrare, sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei rimborsi.

#### Art. 4 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico e l'oggetto plurimo della Società, così come definiti all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

1) area servizi sociosanitari ed educativi inclusi quelli elencati nell'articolo 1 lett. A) L. 381/91:

- a. gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria ai bisogni di persone in situazione di difficoltà e di disagio in tutte le sue forme sociali, psicologiche, fisiche e culturali, in particolare, rivolti verso soggetti con disabilità nonché verso le persone anziane;
- b. attività socioassistenziali, sociosanitarie, educative e sanitarie nell'ambito del trasporto sanitario, dell'assistenza domiciliare, della residenzialità in strutture ad elevata intensità assistenziale, di ambulatori in cui si erogano prestazioni sanitarie. Le attività sanitarie saranno rese prevalentemente ad integrazione di quelle socioassistenziali e, in via prioritaria, finalizzate alla tutela e supporto degli anziani, dei minori e dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell'ambito di specifici progetti assistenziali;
- c. gestione di strutture e servizi volti a soddisfare i bisogni della collettività in generale, ed in particolare servizi a favore di persone portatrici di disagio psichico, neurologico e/o sociale, minori, anziani, persone con disabilità; a tal fine intende gestire, in proprio o in collaborazione con enti pubblici e/o privati o consorzi tra di essi, strutture residenziali e semiresidenziali di accoglienza, case di riposo, nonché servizi integrati per residenze protette;
- d. gestione di centri diurni ed altre strutture di accoglienza, socializzazione, aggregazione ed animazione, quali a titolo esemplificativo: educativa territoriale, case famiglia, comunità alloggio, gruppi appartamento, asili nido, micronidi, centri di pronto intervento, centri diurni, centri d'ascolto, gruppi di auto-aiuto e mutuo aiuto e simili;
- e. servizi di assistenza domiciliare, sanitaria, infermieristica e/o di riabilitazione presso ospedali o case di cura o di riposo ad anziani e a persone che non siano in grado di far fronte in modo autonomo alle esigenze di tipo domestico, igienico-sanitario, di rapporto sociale, ecc. avvalendosi di soggetti muniti dei prescritti requisiti professionali e iscritti negli appositi albi e/o ruoli;
- f. servizi di telesoccorso e teleassistenza;
- g. servizi scolastici ed educativi: attività di contrasto alla dell'abbandono scolastico, di supporto all'apprendimento e alla relazione, servizi di sostegno alla genitorialità in età scolare e prescolare;
- h. gestione di progetti e strutture di accoglienza, anche a favore di migranti e richiedenti asilo;
- i. interventi di Politica Attiva del Lavoro e di "empowerment" per lo sviluppo delle capacità individuali funzionali all'autonomia;
- j. attività funzionali all'autonomia abitativa;
- k. Iniziative, servizi, attività culturali ed artistiche, di sensibilizzazione e animazione della comunità locale, al fine di renderla più consapevole e disponibile alla mutualità e cooperazione sociale;
- l. organizzazione e promozione di attività di formazione, di ricerca e di consulenza, anche tramite la gestione di sportelli per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale
- m. organizzazione di convegni, conferenze, manifestazioni, centri di aggregazione volti all'integrazione delle fasce più deboli nel contesto comunitario in cui la cooperativa svolge la sua opera.

Poiché la Cooperativa si configura come cooperativa sociale a oggetto plurimo, le attività di cui al precedente punto 1 sono funzionalmente connesse in ragione dell'obiettivo di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

2) area inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1

lett. B) della L. n. 381/91:

n. progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di aree verdi, giardini, parchi, riserve e serre; progettazione e realizzazione di orti e giardini pensili e di pareti verdi verticali; le suddette attività di progettazione devono intendersi come funzionali rispetto ai servizi resi dalla cooperativa e potranno essere svolte avvalendosi, ove richiesto di soggetti muniti dei prescritti titoli professionali;

o. sviluppo di progetti e di servizi che perseguono il ripensamento di modelli di business e filiere volti a sostenere un'economia circolare, per prolungare la vita dei prodotti favorendo il riciclo, riuso e recupero dei materiali e dell'energia;

p. realizzazione e manutenzione di impianti per energie rinnovabili anche mediante gestione di processi rivolti a tecniche alternative di produzione di energie;

q. raccolta, trasporto, selezione, sterilizzazione, gestione e smaltimento di rifiuti civili o industriali per conto proprio ed anche per conto terzi; raccolta differenziata di qualsiasi rifiuto o materiale destinato al recupero; il tutto nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti norme in materia;

r. servizi di igiene e nettezza urbana, spazzamento e igiene del suolo, sgombero neve atti a garantire la viabilità invernale. Servizi di pulizia, disinfestazione, sanificazione e derattizzazione per conto di enti pubblici e/o privati (a titolo esemplificativo: spezzamento rifiuti urbani esterni, defogliazione, lavaggi, pulizia sponde fluviali, bonifiche);

s. gestione di magazzini e relative operazioni di deposito e custodia;

t. svolgimento di qualsiasi operazione di facchinaggio, carico e scarico, trasporto merci per conto proprio e di terzi nazionale ed internazionale, nonché di tutte le attività preliminari e complementari alle operazioni suddette;

u. commercializzazione, in qualsiasi forma consentita, anche tramite e-commerce, dei prodotti di propria produzione, anche derivanti dai laboratori svolti nei servizi/attività di tipo A, o eventualmente di prodotti acquistati da terzi, sia sui mercati nazionali che esteri;

v. realizzazione e gestione di aziende agricole e agrituristiche; gestione e manutenzione di impianti sportivi e ricreativi e di campeggi, rifugi e bed and breakfast con annesse attività di ristorazione e somministrazione di prodotti alimentari;

w. gestione di servizi pubblici a domanda individuale (a titolo esemplificativo: lavanderie, bagni pubblici, mense, caffetterie);

x. pulizie; manutenzioni del verde; vigilanza, portierato e custodia;

y. attività di trasporto conto terzi, trasporto di persone, attività di noleggio di qualunque mezzo di trasporto e di noleggio con conducente;

z. servizi di vigilanza, portierato, guardiania, custodia, sicurezza e telesicurezza;

aa. progettazione e gestione di servizi di housing sociale e tutte le attività ad esso riconducibili;

bb. promozione e realizzazione di attività di formazione al lavoro per soggetti svantaggiati o soggetti appartenenti alle fasce deboli;

cc. attività di sharing economy (a titolo esemplificativo: car sharing e bike sharing);

dd. servizi di facility management e global service, di consulenza gestionale, servizi di gestione di proprietà immobiliare, servizio completo di manuten-

zione e gestione di impianti o immobili di terzi;  
ee. servizio di rilevazione delle utenze, distribuzione di bollette, affissioni e riscossioni tributi, nei limiti e sotto l'osservanza delle norme di legge tempo per tempo vigenti;  
ff. montaggio e smontaggio di mostre e fiere, servizio di assistenza e organizzazione delle stesse.

La Cooperativa intende svolgere le attività sopra indicate in stretta collaborazione con tutte le forze pubbliche o private del territorio interessate a sviluppare iniziative volte alla prevenzione e alla lotta del disagio, in particolare nell'ambito del mondo del lavoro, rivolte a soggetti appartenenti alle fasce deboli nonché al trattamento e al reinserimento sociale di chi vive in condizioni di devianza o marginalità.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando anche allo sviluppo e al finanziamento di altre cooperative sociali;

2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;

3) ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;

4) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del Codice Civile.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera, con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività di assicurazione, ai sensi delle vigenti norme in materia e di ogni altra operazione comunque vietata per le società cooperative dalle vigenti e future disposizioni di legge.

### TITOLO III

#### SOCI COOPERATORI

##### Art. 5 - Soci

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale

maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di soci cooperatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge. Al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. All'atto dell'ammissione il Consiglio di Amministrazione determinerà altresì i criteri e le modalità attraverso i quali si articoleranno le fasi di formazione o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa. I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente nelle decisioni relative:

- all'approvazione del bilancio
- alla nomina delle cariche sociali
- alla modifica dello Statuto.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'or-



gano amministrativo della Cooperativa.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dell'art.11 del presente statuto. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della relativa domanda. I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dell'art.12 del presente statuto.

Detti soci possono inoltre essere esclusi qualora il Consiglio di Amministrazione accerti:

- a) il mancato conseguimento dei livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, a causa dell'inosservanza dei doveri inerenti la formazione ovvero
- b) il mancato adeguamento agli standard operativi della cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

#### Art. 7 - Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione. La domanda della persona fisica dovrà indicare:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- b) la categoria di soci cooperatori alla quale chiede di essere ammesso;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;
- b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla Cooperativa.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

"la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

"la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

"la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### Art. 8 - Domicilio dei soci

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con mezzi che consentano la conferma dell'avvenuta ricezione.

#### Art. 9 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- della quota di capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione dei Soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni e/o decisioni assunte dai soci e dagli altri organi sociali;

c) a partecipare all'attività della Società, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle mo-

dalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa;

e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato;

f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 11 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per i soci finanziatori, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause atinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con mezzi che consentano la conferma dell'avvenuta ricezione, alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi di legge.

Il recesso non può essere parziale e ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decidere, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione può essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dal rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o deliberazioni adottate dagli organi sociali, fatta salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;

c) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;

- e) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa
- f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può ricorrere all'arbitro di cui al successivo art. 37, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei Soci, da farsi a cura degli Amministratori.

#### Art. 13 - Decisioni in materia di recesso ed esclusione

Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari con mezzi che consentano la conferma dell'avvenuta ricezione. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate al foro competente ai sensi di legge.

#### Art. 14 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote effettivamente versate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del Codice Civile.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, la società non continua con gli eredi o legatari del socio defunto, i quali hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci e dei loro eredi.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da ap-

posito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

#### TITOLO IV

#### SOCI FINANZIATORI - SOCI SOVVENTORI - OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO

##### Art. 17 - Soci finanziatori e altri sottoscrittori di strumenti di debito

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 del Codice Civile. Rientrano nella categoria generale dei soci finanziatori i soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La cooperativa può inoltre emettere obbligazioni o strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile, come da disciplina contenuta nel successivo articolo 21bis del presente Statuto.

##### Art. 18 - Conferimento e azioni dei soci finanziatori

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, primo comma del Codice Civile.

##### Art. 19 - Sottoscrizione e alienazione delle azioni dei soci finanziatori, deliberazione di emissione, recesso

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in sede di emissione, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società, fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi 2 anni dall'ingresso del socio in società.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio finanziatore che intende trasferire le azioni, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito o, in mancanza il socio sarà libero di cedere le proprie azioni al soggetto da lui indicato. L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, ai sensi di legge, con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Ammini-

strazione, del diritto di opzione dei Soci Cooperatori sulle azioni emesse;  
c) il termine minimo di durata del conferimento;  
d) il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

A favore dei soci sovventori l'eventuale privilegio patrimoniale opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 Codice Civile.

A ciascun socio finanziatore può essere attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo quanto verrà stabilito nella delibera di emissione. A ciascun socio finanziatore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di soci sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sulla parte di capitale costituita mediante i conferimenti dei soci finanziatori in proporzione al rapporto tra questa ed il capitale conferito dai Soci Cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione e del collocamento delle azioni.

#### Art. 20 - Obbligazioni e altri strumenti di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti o dei possessori di strumenti finanziari di debito ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

#### TITOLO V

#### PATRIMONIO SOCIALE- ESERCIZIO SOCIALE- BILANCIO

#### Art. 21 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato
  1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e volontari rappresentati da quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 25,00 (venticinque) e non superiore ai limiti di legge;
  2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori e dagli altri soci finanziatori
- b) dalla riserva legale formata con quote degli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- d) da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge o per statuto.

È vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né dell'atto dello scioglimento della Società.

#### Art. 22 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con mezzi che consentano la conferma dell'avvenuta ricezione, seguendo le indicazioni previste nel precedente articolo 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio cooperatore.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

#### Art. 23 - Esercizio sociale - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la cooperativa, dei soci e della comunità tutta.

Il bilancio deve essere presentato alla Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, da segnalarsi dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, inoltre, a redigere, depositare e pubblicare il bilancio sociale, che dovrà essere presentato ai soci assieme al bilancio di esercizio per l'approvazione.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

#### Art. 24 - Ristorni

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, l'Assemblea dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci operatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, erogazione diretta, aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio. I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in alcun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, tenendo conto dell'area dei servizi di cui all'articolo 4, secondo i criteri stabiliti in apposito regolamento, il quale dovrà tenere conto, in via generale, dei seguenti elementi distinti per ciascuna categoria di soci operatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- a) qualifica/professionalità;
- b) ore lavorate/retribuite nel corso dell'anno e i compensi erogati
- c) tempo di permanenza nella società



d) tipologia del rapporto di lavoro

## TITOLO VI

### ORGANI SOCIALI

#### Art. 25 - Organi

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

#### Art. 26 - Assemblee e loro funzioni

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo - anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia - la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, alle seguenti condizioni, salvo diverse previsioni di legge, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare, anche a mezzo di propri collaboratori, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio nonché il bilancio sociale, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge, destina gli utili e ripartisce i ristorni ai sensi dell'articolo 24 del presente statuto;
- 2) procede alla nomina e alla revoca del Consiglio di Amministrazione;
- 3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti sulla società;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- 5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 6) approva il regolamento interno di lavoro, di cui all'art. 6 della Legge n.142 del 2001 e gli eventuali regolamenti interni;
- 7) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n.142 del 2001;

8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria:

- a. delibera sulle modificazioni dello statuto, fatte salve le competenze come infra attribuite al Consiglio di Amministrazione, e sullo scioglimento della cooperativa;
- b. nomina i liquidatori e ne determina i relativi poteri;
- c. si esprime su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 23.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero quando ne è fatta richiesta dal Collegio Sindacale, se nominato, o da tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci e nella domanda scritta agli Amministratori sono indicati gli argomenti da trattare.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 27 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 28 - Voto ed intervento

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Hanno diritto di voto nelle assemblee e nelle decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90

(novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore o sindaco.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di cinque altri soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 29 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### Art. 30 - Amministrazione

La società è amministrata, alternativamente da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese o attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;
- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

#### Art. 31 - Poteri degli Amministratori

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dell'assemblea dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

#### Art. 32 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso personale inviato con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuta ricezione almeno 3 giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i Sin-

daci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Anche senza formale convocazione le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso, salvo diverse previsioni di legge, devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, il regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

#### Art. 33 - Cessazione e sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto organo gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, ovvero sino alla prima occasione in cui i soci stessi assumono una decisione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se

nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio deca dono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica gli amministratori e i consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

#### Art. 34 - Compensi agli Amministratori

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della

Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Spetta alla decisione dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori applicando, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 del Codice Civile.

Art. 35 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, ove nominato.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di Atti, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.

Art. 36 - Organo di controllo e revisione legale

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'art. 2477 c.c.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 - Scioglimento

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori.

Art. 38 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- 1) a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;
- 2) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

#### Art. 39 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica - per quanto attiene tra l'altro la tipologia dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro e il trattamento economico dei soci lavoratori - l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

#### Art. 40 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione del patrimonio

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

#### Art. 41 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

In originale firmato da:

SORRENTINO Ruggero

Marco CORDERO DI MONTEZEMOLO NOTAIO

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge  
Rivarolo Canavese, 27 novembre 2023